



STATUTO
I. N. F. A. P.

ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 - PRINCIPI COSTITUTIVI

E' costituito l' **Istituto Nazionale Formazione ed Addestramento Professionale** che assume la denominazione di **I.N.F.A.P.** L'Istituto opera in base a quanto disposto dalla Legge - quadro in materia di formazione professionale n.845 del 21.12.1978 e successive modifiche, nonché nel rispetto di altre leggi dello Stato in materia, comprese le direttive comunitarie. L' **I.N.F.A.P.** ha la sede legale in Roma ed ha durata illimitata; è una associazione di emanazione sindacale, autonoma, libera, democratica, apartitica, non profit, pertanto, si impegna:

- a) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) a devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) ad uniformare le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;
- e) all'eleggibilità libera degli organi statutari, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile;
- f) alla sovranità dell'assemblea degli associati ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;
- g) a criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari.

ART. 2 - OGGETTO

L' **I.N.F.A.P.** svolge attività di formazione e di orientamento al lavoro nei confronti degli associati e di terzi, contribuendo allo sviluppo professionale e culturale degli stessi. Le iniziative dell' Associazione sono rivolte ai giovani, agli adulti, alle imprese e ai liberi professionisti, agli Enti pubblici e privati, anche in collaborazione con lo Stato, la Regione

L'INFAP svolge la propria attività di formazione nei seguenti ambiti formati:

- a) **Formazione scolastica:**
 - percorsi alternanza scuola/lavoro attraverso stage e tirocini curriculari presso aziende ospitanti;
 - progetto Erasmus o affini, attuati attraverso convenzioni con Università estere e Paesi comunitari ed extracomunitari;
 - orientamento scolastico;
 - percorsi di formazione post diploma o integrativi a corsi scolastici professionalizzanti.
- b) **Formazione professionale ed inserimento professionale:**
 - Percorsi rivolti sia a giovani in cerca di prima occupazione, sia ad adulti in cerca di prima occupazione o in stato di disoccupazione e/o inoccupazione per il reinserimento nel mondo del lavoro. Tali percorsi possono essere finanziati e/o cofinanziati gratuiti e/o a pagamento anche di concerto con strutture della Pubblica Amministrazione e/o altri Enti;
 - percorsi didattici e formativi per portatori di handicap fisici e/o psichici;
 - percorsi formativi di preparazione ad eventuali concorsi pubblici;





Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 – 00176 Roma

C.F. 97218440580

c) Servizi alle Imprese:

- promuovere e gestire corsi per la formazione dei formatori e tutor aziendali;
- promuovere e gestire corsi funzionali ai contratti di formazione e lavoro;
- promuovere e gestire corsi di istruzione complementare previsti dalle norme che disciplinano l'apprendistato;
- promuovere e gestire corsi per assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
- promuovere e gestire corsi relativi al D. Lgs 81/2008 e successive modifiche;
- attività di ricerca, sviluppo e servizio nel settore dell'e-learning.

d) Attività vigilate

- promuovere ed istituire propri Organi di Mediazione di cui al D.ls n. 28/210 e successive modifiche ed integrazioni;
- promuovere, organizzare e gestire Organi ed Uffici per l'intermediazione;
- istituire e gestire corsi per la formazione di cui al D.Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 e al D.M. 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni, organizzando stabilmente corsi per la formazione di mediatori e/o il loro costante aggiornamento, istituendo percorsi formativi di cui all'art. 18 lett. f) e g) del D.M. 180/2010 e succ. mod. ed integr. Per tale attività vigilata viene accantonato in ottemperanza alla normativa summenzionata un capitale pari a € 10.000,00;
- svolgere attività scientifica e culturale, di formazione, di ricerca, di assistenza e di promozione dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, attraverso corsi di formazione o di aggiornamento, anche in materia di ADR, anche per conto o su incarico dell'U.E., dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici e privati o in collaborazione con altri enti di formazione per la conciliazione iscritti negli appositi Registri tenuti dal Ministero di Giustizia;
- promuovere ed organizzare iniziative nel settore della formazione giuridica, rivolte ai giovani ed agli studenti, ovvero anche corsi di formazione per il periodo post scolastico, anche attivando convenzioni o altre forme di collaborazione con Enti pubblici e/o privati, Scuole ed Università; promuovere e sviluppare iniziative editoriali nel settore del diritto e della formazione giuridica.
- promuovere e gestire corsi di formazione e addestramento professionale, qualificazione, aggiornamento e qualsiasi altra iniziativa nell'interesse della collettività, anche per conto della CEE, dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici e privati;

e) Formazione e aggiornamento per Liberi Professionisti.

- promuovere, organizzare e gestire, anche con il sistema dell'e-learning o mediante la formazione a distanza, attività e corsi di formazione e aggiornamento giuridico, economico e tecnico, in ottemperanza a quanto richiesto dai diversi Ordini Professionali per il regolare accreditamento di crediti formativi;
- promuovere ed organizzare convegni, seminari, incontri, manifestazioni per l'approfondimento e lo studio di tematiche giuridiche e culturali, e comunque svolgere attività di ricerca, di sviluppo e di servizio nei suddetti settori anche in collaborazione con altre Associazioni o Enti pubblici e privati;

Inoltre, l'I.N.F.A.P. svolge ed attua ogni altro incarico ad esso conferito, nell'ambito della propria attività, dal Ministero del Lavoro, da Organismi Statali e Parastatali, dalle Regioni, in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

Le attività di cui ai punti precedenti possono essere svolte anche in concorso con Enti Pubblici e Privati, a tal fine l'I.N.F.A.P. può presentare progetti formativi e di intervento e può richiedere ed ottenere, a norma delle leggi vigenti, i finanziamenti necessari alla loro realizzazione.

Inoltre l'I.N.F.A.P., per i raggiungimento degli scopi statutari, può costituire o promuovere altri Enti ed associazioni ad esso collegati.

Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 - 00176 Roma

C.F. 97218440580

ART. 3 - SOCI

Possono essere soci dell'I.N.F.A.P. le persone fisiche, giuridiche, associazioni, fondazioni, cooperative ed istituzioni, che abbiano interesse al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti. L'esclusione di un associato può essere deliberata solo dal Consiglio Nazionale.

ART. 4 - CATEGORIA DEI SOCI

I soci si distinguono in

- soci fondatori
- soci ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa;
- soci sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti di contributi volontari, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La diversità tra socio fondatore e socio ordinario non implica alcuna differenza di trattamento tra i gli stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali. Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Nazionale e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. Il Presidente sottoporà la domanda all'approvazione del Consiglio Nazionale, il quale dovrà procedere entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

ART. 5 - CARICHE SOCIALI

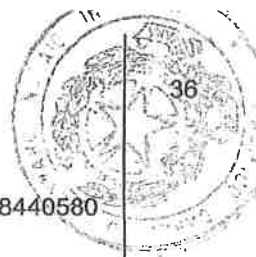
Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono assunte dagli associati mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici. Gli iscritti partecipano, ai vari livelli Nazionale e/o Regionali, alle elezioni degli organi in occasione dei Congressi. Il dirigente nazionale e/o regionale, se preventivamente autorizzato dall'Organo deliberante dell'Associazione a cui fa riferimento (Nazionale e/o Regionale), ha diritto ad ottenere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute durante le attività svolte per conto dell'Associazione. Tale Organo statutario ha facoltà di deliberare a favore del dirigente nazionale e/o regionale l'indennità di carica e di fine mandato.

ART. - 6 DIRIGENTI/DIPENDENTI

I lavoratori dipendenti dell'I.N.F.A.P. che ricoprono anche incarichi sociali all'interno dello stesso sono tenuti all'osservanza, oltre a quanto disposto dal CCNL di categoria applicato, anche a quanto dettato dal presente statuto, nonché all'eventuale regolamento attuativo interno. Il porre in essere una condotta contraria alle norme di cui sopra e lesiva degli interessi dell'Associazione da parte dei dipendenti-dirigenti, comporterà, per questi ultimi, la decadenza della carica sociale. I provvedimenti summenzionati saranno adottati, previo parere vincolante, da parte della Commissione Nazionale di Garanzia. Nelle more della decisione, il rappresentante dell'Associazione, da cui dipende il dirigente-dipendente, può procedere alla sospensione dello stesso, in via cautelativa, dalla carica sociale assunta. Il socio, il dirigente, il dipendente-dirigente, prendendo visione del presente Statuto, si impegna, nel caso in cui dovesse instaurare una controversia di natura sia extragiudiziale sia giudiziale contro l'Associazione, a ricorrere, prima di adire altre vie, alla Commissione Nazionale di Garanzia. Il mancato ricorso all'Organo di garanzia interno potrà essere valutato come comportamento grave contrario alle norme statutarie e quindi sanzionabile.

ART 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Per conservare la qualità di socio, ognuno è tenuto a versare annualmente la quota associativa secondo gli importi, le modalità ed i tempi stabiliti dalla Presidenza Nazionale.



Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 – 00176 Roma

C.F. 97218440580

I soci s'impegnano ad osservare il presente statuto e a dare la loro collaborazione all'Associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. L'Associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche previo assenso degli interessati. Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni socio in quanto tale.

ART 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni personali;
- decadenza, ossia perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- delibera di esclusione da parte del Consiglio Nazionale in ragione di accertati motivi di incompatibilità e indegnità;
- per esser venuto meno agli obblighi previsti dal presente statuto, ovvero per ogni altro motivo che comporti indegnità;
- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione, inosservanza dello statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
- mancato pagamento della quota associativa;
- morte del socio.

ART. 9 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

La condotta contraria all'ordinamento statutario posta in essere dall'iscritto sarà oggetto di valutazione disciplinare da parte della Commissione Nazionale di Garanzia. Nelle more della decisione del suddetto Organo, il legale rappresentante dell'Associazione nazionale e/o regionale di riferimento può, in via cautelativa, procedere alla sospensione dell'iscritto e ciò potrà accadere per:

- indegnità morale;
- assunzione di comportamenti incompatibili con la linea dell'associazione;
- divulgazione di informazioni o documentazione interna dell'Associazione a terzi;
- inosservanza del presente Statuto.

ART. 10 – RAPPORTI AMMINISTRATIVI TRA L' ASSOCIAZIONE NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI REGIONALI

Le Associazioni regionali I.N.F.A.P. godono di autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile e per tali motivi si configurano quali enti giuridicamente autonomi, dotati di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Di conseguenza le strutture regionali dell'Associazione sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse poste in essere, con l'assunzione altresì della qualità di parti nelle relative controversie. L'Associazione a livello Nazionale, quindi, non risponde mai delle obbligazioni contratte dalle sedi regionali della Stessa, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

ART. 11 - ORDINAMENTO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'I.N.F.A.P. è costituito dai beni mobiliari e immobiliari e da proventi che dovessero pervenire a titolo di donazioni, successioni, avanzi di gestione, somme accantonate a qualsiasi scopo in ottemperanza alla normativa vigente. Le entrate dell'I.N.F.A.P. sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi, sovvenzioni e finanziamenti concessi dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni, da altri Enti locali, da Enti pubblici e privati;
- dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- dai proventi derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- dai contributi erogati dai soci fondatori, ordinari e sostenitori;
- dalle entrate per servizi prestati agli associati e/o utenti;
- dai beni immobiliari e mobiliari e dai valori di qualunque specie, a qualsiasi titolo, pervenuti all'Istituto, nei rispetto della normativa vigente.



Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 – 00176 Roma

C.F. 97218440580

La disponibilità dell'Ente derivante da eventuali avanzi di bilancio può essere accantonata per agli anni successivi e destinata:

- al potenziamento delle strutture dell'Ente;
- all'acquisto e/o manutenzione beni immobili destinati al funzionamento delle attività istituzionali;
- all'acquisto di attrezzature necessarie al perseguimento dei propri fini;
- al riequilibrio economico finanziario dei precedenti esercizi.

ART. 12 - BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro il quindici febbraio la Presidenza Nazionale predispose il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed il Bilancio preventivo relativo all'anno in corso. Il Collegio Nazionale dei Sindaci, entro trenta giorni, effettua il controllo del Bilancio e trasmette la relazione conclusiva al Consiglio Nazionale. Entro il trentuno marzo il Consiglio Nazionale approva il Bilancio Consuntivo e Preventivo.

CAPITOLO II - STRUTTURA NAZIONALE

ART. 13 – CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo dell' Associazione; esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Nazionale e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo degli Associati. Sarà cura del Presidente Nazionale comunicare agli associati la convocazione, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la celebrazione del Congresso.

ART. 14 – COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dai Soci dell' I.N.F.A.P. Nazionale;
- b) dai legali rappresentanti delle sedi Regionali ed estere regolarmente eletti dai loro Congressi di riferimento. Dette sedi, in occasione dei loro Congressi, autonomamente, possono eleggere un socio diverso dal legale rappresentante per partecipare al Congresso Nazionale;
- b) i componenti del Consiglio Nazionale uscenti.

ART. 15 - COMPITI DEL CONGRESSO NAZIONALE

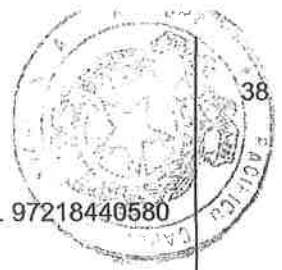
L'Assemblea congressuale Nazionale, ha il compito di:

- esaminare e discutere la relazione del Presidente Nazionale;
- eleggere i membri del Consiglio Nazionale;
- eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci;
- eleggere la Commissione Nazionale di Garanzia;
- delineare l'indirizzo dell'attività dell'Associazione e le linee programmatiche;
- modificare in tutto o in parte lo Statuto dell'Associazione;
- deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Nazionale, dalla Presidenza Nazionale o da un terzo dei Soci presenti al Congresso.

Le decisioni espresse dal Congresso Nazionale sono vincolanti per tutti gli associati. Il Congresso Nazionale è presieduto da un delegato al Congresso eletto all'apertura dell'adunanza. Il Congresso Nazionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti al Congresso. Tutti gli organi, previsti dal presente Statuto ed eletti dal Congresso Nazionale, hanno durata quinquennale e possono essere rieletti.

ART. 16 – CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è il massimo Organo deliberante dell'Associazione nazionale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di diciannove, compreso il Presidente Nazionale. Il Consiglio Nazionale è eletto dall'Assemblea del Congresso Nazionale. I compiti del Consiglio Nazionale sono:



Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 – 00176 Roma

C.F. 97218440580

- convocare il Congresso Nazionale;
- attuare le delibere prese dal Congresso Nazionale;
- eleggere nel proprio seno la Presidenza Nazionale;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere, in caso di decadenza e/o dimissioni, tra un Congresso e l'altro, di eventuali componenti degli Organi Nazionali, i loro sostituti;
- attuare, qualora si verificasse l'urgenza, modifiche allo Statuto;
- deliberare in merito all'impugnazione del provvedimento adottato dalla Presidenza Nazionale nei confronti di una sede regionale e/o estera di divieto ad espletare la propria attività ed i servizi istituzionali utilizzando la sigla dell' I.N.F.A.P., qualora quest'ultima avesse adottato una condotta contraria alle disposizioni del presente Statuto;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Nazionale;
- approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- ratificare le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Presidenza Nazionale;
- promuovere la formazione, l'addestramento professionale e la sicurezza sul lavoro;
- promuovere ed istituire centri studi, associazioni culturali, circoli ricreativi e culturali, ed ogni altra ed eventuale iniziativa, nell'interesse generale degli associati.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente Nazionale: tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Nazionale. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Nazionale. I membri del Consiglio rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Nazionale e decadono dalla carica se non partecipano a due adunanze consecutive dell'Organo senza darne giustificato motivo. Le adunanze dell'Assemblea del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Nazionale.

ART. 17 – PRESIDENZA NAZIONALE

La Presidenza Nazionale è composta da un minimo di tre componenti, compreso il Presidente Nazionale ad un massimo di nove. La Presidenza nazionale è eletta dal Consiglio Nazionale.

I compiti della Presidenza Nazionale sono:

- rappresentare l'Associazione ed attuare le iniziative ed i programmi organizzativi, secondo le direttive fornite dall'Assemblea del Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale;
- predisporre il Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- promuovere i settori ed eleggere i responsabili degli stessi provvedendo, nell'interesse generale dell'Associazione, qualora ne ravvisa la necessità, al commissariamento degli Stessi;
- deliberare in merito al divieto, nei confronti della sede regionale che abbia promosso una condotta contraria alle disposizioni del presente statuto, ad espletare la propria attività ed i servizi istituzionali utilizzando la sigla dell'I.N.F.A.P.;
- decide sull'acquisto e la vendita di beni immobiliari, l'accettazione di eredità e donazioni;
- deliberare l'istituzione delle sedi I.N.F.A.P. all'estero;
- deliberare eventuale indennità di carica e trattamenti di fine mandato dei dirigenti nazionali;
- modificare, in caso di urgenza, il presente statuto: tali eventuali modifiche dovranno, obbligatoriamente, essere portate a ratifica da parte del Consiglio Nazionale alla prima riunione utile;
- nomina i Commissari per la costituzione delle Sedi Regionali;



Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 - 00176 Roma

C.F. 97218440580

- nomina commissari per le Sedi dei vari Stati Esteri;
- nomina propri rappresentanti in tutti quegli organismi nei quali l'Associazione è chiamato a designare i propri rappresentanti;
- nomina, commissaria e revoca i Coordinatori Nazionali dei comparti di categoria di riferimento;
- promuovere ogni altra iniziativa che ritiene utile nell'interesse generale degli associati.

La Presidenza Nazionale è presieduta dal Presidente Nazionale che ne cura la convocazione ogni qual volta lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione. La Presidenza Nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente Nazionale.

ART. 18 - PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio Nazionale.

Il Presidente Nazionale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- rappresenta in giudizio l'Associazione;
- convoca il Consiglio Nazionale e la Presidenza Nazionale e, ove lo ritenga opportuno, le Sedi Regionali;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti e con le Sedi Regionali;
- coordina, al fine di garantire l'omogeneità e la compattezza di indirizzo politico ed organizzativo, le Sedi Regionali;
- firma gli accordi e/o i contratti;
- assume, nelle more della decisione da parte della Commissione Nazionale di Garanzia, ed in caso di estrema ratio, provvedimenti cautelativi disciplinari, di cui al presente Statuto;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente in Italia ed all'Esteri;
- cura i rapporti con le banche, accende c/c sia postali sia bancari, in Italia ed all'Esteri ed assume qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare nell'interesse dell'Associazione;
- promuove e istituisce, in Italia e all'Esteri, comparti di categoria sia per il settore pubblico che per quello privato;
- assegna ai dirigenti nazionali deleghe specifiche nei vari settori operativi.

ART. 19 - IL VICE PRESIDENTE NAZIONALE

In assenza del Presidente Nazionale, qualora fosse eletto, l'Ente è rappresentato dal Vice Presidente Nazionale.

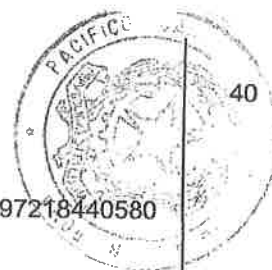
ART. 20 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

La Commissione Nazionale di Garanzia è eletta dall'Assemblea Nazionale e rappresenta l'Organo di garanzia statutaria dell'Associazione a tutti i livelli sia in Italia che all'Esteri. Tale Organo è composto da cinque componenti.

I compiti della Commissione Nazionale di Garanzia sono:

- esaminare e pronunciarsi nelle controversie che possono insorgere tra gli associati e gli Organi dell'Associazione nazionale e/o regionale;
- esaminare e pronunciarsi sulle controversie che possono insorgere tra i dipendenti-dirigenti dell'Associazione e lo Stesso;
- pronunciarsi entro trenta giorni sia su provvedimenti disciplinari presi dal Legale rappresentante dell'Associazione di riferimento nei confronti dei propri iscritti, come previsto dal presente Statuto, sia sull'opportunità e sulla legittimità dei provvedimenti cautelativi assunti dai rappresentanti delle Associazioni Nazionale e Regionali;
- instaurare un corretto contraddittorio tra le parti, onde garantire regolare attività istruttoria;
- emettere pareri decisorii nel merito delle controversie.





Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 - 00176 Roma

C.F. 97218440580

I pareri della Commissione devono essere inderogabilmente motivati. Sarà cura del Presidente della Commissione comunicare alla parte il provvedimento adottato, il quale ha valore esecutivo immediato. La Commissione Nazionale di Garanzia ha altresì il potere di comminare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci. Le sanzioni previste sono:

- richiamo scritto;
- deplorazione con diffida;
- decadenza dalle cariche sociali;
- espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente motivati e provati, la Commissione può riaprire l'istruttoria per l'eventuale riforma del parere emesso.

ART. 21 - COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è un Organo a livello Nazionale e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli Associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione. I componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci possono essere non legati da un rapporto associativo all'Associazione. L'assunzione dell'incarico come componente del Consiglio Nazionale dei Sindaci è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale. Inoltre, è illegittima la carica di componente del Collegio Nazionale dei Sindaci se si è legati da vincoli di parentela con qualche membro del Consiglio Nazionale o con il Presidente Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, accertando la correttezza delle procedure di spesa, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge. Per tale funzione, presenta al Consiglio Nazionale una propria relazione a corredo dei bilanci portati all'approvazione. Il Collegio Nazionale dei Sindaci può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di

verifica dei libri e dei documenti in essi richiamati secondo le proprie competenze. Il presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci, può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale dell'Ente e può esprimere parere consultivo. Il compito di controllo summenzionato dovrà essere espletato per l'I.N.F.A.P. Nazionale, per le sedi estere e per gli Enti promossi o istituiti dall'I.N.F.A.P. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti.

ART. 22 - SEDI ESTERE

L'Associazione Nazionale I.N.F.A.P. può promuovere ed istituire dei centri di formazione ed addestramento all'Estero, sia negli Stati comunitari nonché in quelli extracomunitari, nel rispetto della legislazione vigente in ciascuno di Esso. Compete al Presidente Nazionale e/o suo delegato la promozione, il controllo e la gestione delle iniziative Estere. Lo stesso assume il personale dipendente, accende c.c. bancari, firma gli accordi territoriali, organizza le sedi e svolge qualsiasi altra iniziativa che ritiene utile nell'interesse generale dell'Associazione. Gli organi dirigenziali e di controllo, fin quando non sarà celebrato il congresso, vengono assunti dagli Organi dell'Associazione Nazionale. Il Presidente Nazionale ha altresì facoltà di nominare per ciascun stato un Coordinatore Nazionale. I Coordinatori Nazionali degli stati esteri, prima di prendere qualsiasi iniziativa che dovesse impegnare economicamente l'I.N.F.A.P. Nazionale devono essere in possesso, preventivamente, della deliberazione dalla Presidenza Nazionale dell'I.N.F.A.P. che, eventualmente, autorizza la spesa. I coordinatori Nazionali rappresentano l'I.N.F.A.P. nello stato territorialmente competente e durano in carica fino alla celebrazione del Congresso. Essi provvedono a tutti gli adempimenti organizzativi necessari, nell'interesse dell'I.N.F.A.P. Gli stessi possono essere, insindacabilmente, revocati dalla Presidenza Nazionale in qualsiasi momento.

CAPITOLO III - SEDI REGIONALI

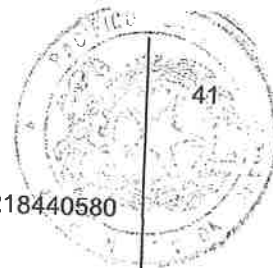
ART. 23 - PRINCIPI COSTITUTIVI

L'Associazione Regionale è composta dall'Assemblea generale dei Soci. La convocazione spetta al Commissario Regionale, il quale dovrà provvedere a tale adempimento statutario, entro sei mesi dalla sua nomina. In caso di sua inadempienza e/o decadenza l'Assemblea Congressuale può essere

Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"
Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 - 00176 Roma

C.F. 97218440580



convocata su iniziativa di almeno un terzo dei Soci. Il Congresso per essere valido deve registrare la presenza di almeno il 50% più uno dei Soci in regola con il versamento della quota associativa. L'Assemblea congressuale regionale dell' I.N.F.A.P. è il massimo Organo dell' Associazione, a livello regionale; esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni su convocazione del Consiglio Regionale e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei Soci. Sarà cura del Presidente Nazionale comunicare agli associati la convocazione, unitamente all'ordine dei lavori, con un preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data stabilita per la celebrazione dell' Assemblea Congressuale. L'Assemblea costituisce l'Associazione Regionale I.N.F.A.P., elegge il Consiglio Regionale e la Presidenza Regionale. L'Associazione Regionale è un'Associazione autonoma, libera e democratica. La sede regionale è un'Associazione non profit, pertanto, si impegna:

- a) a non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione regionale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) a devolvere il patrimonio dell'Associazione regionale, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) ad uniformare le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell'Associazione;
- d) a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni del presente Statuto;
- e) all'eleggibilità libera degli organi statutari;
- f) alla sovranità dell'assemblea regionale degli associati ed i criteri di loro ammissione ed esclusione;
- g) a criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari.

ART. 24 - COMPITI DEL CONGRESSO REGIONALE

L'Assemblea congressuale regionale, ha il compito di:

- esaminare e discutere la relazione del Presidente Regionale;
- eleggere i membri del Consiglio Regionale;
- eleggere il Collegio Regionale dei Sindaci;
- delineare l'indirizzo dell'attività dell'Associazione Regionale e le linee programmatiche;
- deliberare su ogni ed eventuale argomento posto all'ordine del giorno dal Consiglio Regionale o dalla Presidenza Regionale o da un terzo dei Soci presenti al Congresso. Le decisioni espresse dal Congresso Regionale sono vincolanti per tutti gli associati. Il Congresso Regionale è presieduto da un delegato al Congresso eletto all'apertura dell'adunanza. Il Congresso Regionale delibera, validamente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci presenti al Congresso. Tutti gli organi regionali, previsti dal presente Statuto ed eletti dal Congresso Nazionale, hanno durata quinquennale e possono essere rieletti.

ART. 25 - CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è il massimo Organo deliberante dell'Associazione Regionale tra un Congresso e l'altro. Esso è composto da un minimo di cinque membri ed un massimo di tredici, compreso il Presidente Regionale. Il Consiglio Regionale è eletto dall'Assemblea del Congresso Regionale. I compiti del Consiglio Regionale sono:

- convocare il Congresso Regionale;
- attuare le delibere prese dal Congresso Regionale;
- eleggere nel proprio seno la Presidenza Regionale;
- eleggere il Presidente Regionale;
- eleggere, in caso di decadenza e/o dimissioni, tra un Congresso e l'altro, di eventuali componenti degli Organi Regionali, i loro sostituti;
- adempiere a qualsiasi mandato gli venga affidato dal Congresso Regionale;

Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 - 00176 Roma

C.F. 97218440580



- approvare il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e Preventivo;
- assumere tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali;
- ratificare le deliberazioni di propria competenza, assunte per motivi di urgenza dalla Presidenza Regionale;
- promuovere la formazione, l'addestramento professionale e la sicurezza sul lavoro;
- promuovere ed istituire centri studi, associazioni culturali, circoli ricreativi e culturali, ed ogni altra ed eventuale iniziativa, nell'interesse generale degli associati. Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale almeno una volta all'anno; in caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi, dando convocazione scritta al Presidente Regionale: tale richiesta dovrà essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio Regionale. Il Consiglio è presieduto dal Presidente Regionale. I membri del Consiglio rimangono in carica fino all'adunanza del Congresso Regionale e decadono dalla carica se non partecipano a due adunanze consecutive dell'Organo senza darne giustificato motivo. Le adunanze dell'Assemblea del Consiglio Regionale sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente Regionale.

ART. 26 - PRESIDENZA REGIONALE

La Presidenza Regionale è composta da un minimo di tre componenti, compreso il Presidente Regionale ad un massimo di nove. La Presidenza regionale è eletta dal Consiglio Regionale.

I compiti della Presidenza Regionale sono:

- rappresentare l'Associazione ed attuare le iniziative ed i programmi organizzativi, secondo le direttive fornite dall'Assemblea del Congresso Regionale e dal Consiglio Regionale;
- predisporre il Rendiconto Economico Finanziario Consuntivo e Preventivo;
- promuovere i settori ed eleggere i responsabili degli stessi provvedendo, nell'interesse generale dell'Associazione, qualora ne ravvisa la necessità, al commissariamento degli Stessi;
- deliberare eventuale indennità di carica e trattamenti di fine mandato dei dirigenti regionali;
- assumere qualsiasi altra iniziativa mobiliare ed immobiliare nell'interesse dell'Associazione;
- promuovere ogni altra iniziativa che ritiene utile nell'interesse generale degli associati.

La Presidenza Regionale è presieduta dal Presidente Regionale che ne cura la convocazione ogni qual volta lo ritenga utile nell'interesse dell'Associazione. La Presidenza Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti espressi prevale il voto del Presidente Regionale.

ART. 27 - PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale è eletto dal Consiglio Regionale.

Il Presidente Regionale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- rappresenta in giudizio l'Associazione;
- convoca il Consiglio Regionale e la Presidenza Regionale;
- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa;
- cura i rapporti con gli Enti;
- assume, nelle more della decisione da parte della Commissione Nazionale di Garanzia, ed in caso di estrema ratio, provvedimenti cautelativi disciplinari, di cui al presente Statuto;
- nomina propri rappresentanti in tutti quegli organismi nei quali l'Associazione è chiamato a designare i propri rappresentanti;
- provvede alle assunzioni del personale dipendente;
- cura i rapporti con le banche, accende c/c sia postali sia bancari;
- assegna ai dirigenti regionali deleghe specifiche nei vari settori operativi.



Verbale del Consiglio Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"
Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 - 00176 Roma

C.F. 97218440580

43

ART. 28 - IL VICE PRESIDENTE REGIONALE

In assenza del Presidente Regionale, qualora fosse eletto, l'Ente regionale è rappresentato dal Vice Presidente Regionale.

ART. 29 - COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI

Il Collegio Nazionale dei Sindaci è un Organo a livello Nazionale e la sua funzione primaria è quella di garantire a tutti gli Associati la trasparenza nella gestione delle risorse economiche e finanziarie dell'Associazione. I componenti del Collegio Nazionale dei Sindaci possono essere non legati da un rapporto associativo all'Associazione. L'assunzione dell'incarico come componente del Consiglio Nazionale dei Sindaci è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Nazionale. Inoltre, è illegittima la carica di componente del Collegio Nazionale dei Sindaci se si è legati da vincoli di parentela con qualche membro del Consiglio Nazionale o con il Presidente Nazionale. Il Collegio Nazionale dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Ente, accertando la correttezza delle procedure di spesa, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture a norma di legge. Per tale funzione, presenta al Consiglio Nazionale una propria relazione a corredo dei bilanci portati all'approvazione. Il Collegio Nazionale dei Sindaci può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di verifica dei libri e dei documenti in essi richiamati secondo le proprie competenze. Il presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci, può partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Presidenza Nazionale dell'Ente e può esprimere parere consultivo. Il compito di controllo summenzionato dovrà essere espletato per l'I.N.F.A.P. Nazionale, per le sedi estere e per gli Enti promossi o istituiti dall'I.N.F.A.P. Il Collegio Nazionale dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti.

ART. 30 - RAPPORTI AMMINISTRATIVI

Le Associazioni regionali hanno la loro assoluta autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile e per tali motivi si configurano quali enti giuridicamente autonomi, dotate di autonoma legittimazione negoziale e processuale. Di conseguenza le sedi regionali sono le uniche titolari delle situazioni soggettive sostanziali derivanti dagli atti negoziali da esse poste in essere, con l'assunzione altresì della qualità di parti nelle relative controversie. L'Associazione Nazionale I.N.F.A.P. quindi, non risponde mai delle obbligazioni contratte dalle associazioni Regionali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.

ART. 31 - LOGO E DENOMINAZIONE

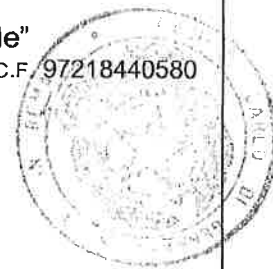
Le Associazioni regionali mantengono la denominazione "I.N.F.A.P." con accanto l'aggiunzione della regione rappresentata (es. I.N.F.A.P. - Regionale.... Istituto Nazionale Formazione ed addestramento Professionale). Tale denominazione ed il relativo logo sono marchi di proprietà dell'I.N.F.A.P. Nazionale: la loro adozione ed utilizzazione sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo all'I.N.F.A.P. Nazionale. L'I.N.F.A.P. nazionale per l'ipotesi di trasgressioni delle norme del presente statuto nonché per dolo o colpa grave, eventualmente messe in atto da eventuale sede regionale, si riserva il diritto di vietare alla sede medesima l'utilizzazione della denominazione e del logo, nonché di agire giudizialmente nei confronti della stessa, al fine di ottenere il risarcimento di eventuali danni. Le sedi regionali, sin dalla loro prima assemblea congressuale costituente devono espressamente deliberare la piena condivisione ed approvazione del presente Statuto.



Verbale della Presidenza Nazionale**I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"**

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 – 00176 Roma

C.F. 97218440580

**VERBALE N. 1 del 25/03/2015****DELIBERA N. 1**

L'anno duemilaquindici il mese di Marzo, il giorno venticinque, alle ore 18,00 presso la propria sede legale sita a Roma in via Sampiero di Bastelica n. 70/72, si è riunita la Presidenza Nazionale dell' INFAP per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto all' o.d.g.:

- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
- Nomina Consiglio Regionale INFAP Campania;
- Nomina Presidente Regionale INFAP Campania;
- Varie ed eventuali.

Presiede la seduta in ottemperanza alle disposizioni statutarie, il Presidente Nazionale INFAP, nella persona del sig. Ilenia Rosa Nesci, svolge le mansioni di segretario verbalizzante il Sig. Vincenzo Dimasi.

Risultano presenti i signori componenti:

Nesci Ilenia Rosa – Dimasi Vincenzo e Larocca Fabio.

Il Presidente nel constatare la presenza di tutti i componenti della Presidenza Nazionale dichiara valida la seduta ed avvia la discussione sull'argomento posto all'o.d.g.:

- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.

La Presidenza Nazionale, in merito all'argomento posto all' o.d.g., procede alla lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Nazionale
Ilenia Rosa Nesci

Il Segretario verbalizzante
Vincenzo Dimasi

Verbale della Presidenza Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"

Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 - 00176 Roma

C.F. 97218440580



VERBALE N. 1 del 25/03/215

DELIBERA N. 2

L'anno duemilaquindici il mese di Marzo, il giorno venticinque, alle ore 18,10 presso la propria sede legale sita a Roma in via Sampiero di Bastelica n. 70/72, si è riunita la Presidenza Nazionale dell' INFAP per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto all' o.d.g.: **Nomina Consiglio Regionale I.N.F.A.P. Campania.** Presiede la seduta in ottemperanza alle disposizioni statutarie, il Presidente Nazionale INFAP, nella persona del sig. Ilenia Rosa Nesci, svolge le mansioni di segretario verbalizzante il Sig. Vincenzo Dimasi.

Risultano presenti tutti i componenti della Presidenza Nazionale come indicato nella delibera precedente.

Il Presidente, pertanto, dichiara valida la seduta ed avvia la discussione sull'argomento posto all'o.d.g. La Presidenza Nazionale I.N.F.A.P., in merito a tale argomento, dopo aver valutato la richiesta avanzata dai referenti territoriali, tenuto conto del contenuto dell'art.5 dello statuto I.N.F.A.P. vigente, che da facoltà alla Presidenza Nazionale di eleggere i Componenti del Consiglio Regionale I.N.F.A.P., con votazione unanime,

DELIBERA

Di nominare quali componenti del Consiglio Regionale I.N.F.A.P. per la Regione Campania, i signori:

- ✓ Riviezzo Ciro Luigi, nato il 29/11/1936 a Airola (BN);
- ✓ De Lillo Annalisa, nata il 12/10/1977 a Capua (CE);
- ✓ Coppola Gennaro, nato il 25/09/1972 a Napoli;
- ✓ Della Mura Luigi, nato il 15/11/1962 a Salerno;
- ✓ Romano Pietro, nato il 17/07/1967 a Salerno;
- ✓ Gerro Jacopo, nato il 07/07/1983 a Verona;
- ✓ Pinto Rosario, nato il 19/01/1981 a Torre del Greco (NA).

In osservanza a quanto citato nell'art. 12 dello statuto INFAP, il Consiglio Regionale ha l'obbligo, tra l'altro, di riunirsi per deliberare la costituzione del Consiglio Regionale, accettando lo Statuto vigente dell'I.N.F.A.P. e facendone propri tutti gli articoli.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Nazionale
Ilenia Rosa Nesci

Il Segretario verbalizzante
Vincenzo Dimasi

Verbale della Presidenza Nazionale

I.N.F.A.P. "Istituto Nazionale Formazione e Addestramento Professionale"
Via Sampiero di Bastelica, 70/72/74 - 00176 Roma

C.F. 97218440580



VERBALE N. 1 del 25/03/215

DELIBERA N. 3

L'anno duemilaquindici il mese di Marzo, il giorno venticinque, alle ore 18,45 presso la propria sede legale sita a Roma in via Sampiero di Bastelica n. 70/72, si è riunita la Presidenza Nazionale dell' INFAP per discutere e deliberare, tra l'altro, sul seguente argomento posto all' o.d.g.: **Nomina Presidente Regionale I.N.F.A.P. Campania.** Presiede la seduta in ottemperanza alle disposizioni statutarie, il Presidente Nazionale INFAP, nella persona del sig. Ilenia Rosa Nesci, svolge le mansioni di segretario verbalizzante il Sig. Demasi Vincenzo. Risultano presenti tutti i componenti della Presidenza Nazionale come indicato nella delibera n.1 dello stesso verbale. Il Presidente dichiara valida la seduta ed avvia la discussione sull'argomento posto all'o.d.g. La Presidenza Nazionale I.N.F.A.P., in merito tale argomento, dopo aver valutato la richiesta avanzata dai referenti territoriale e tenuto conto dell'art.5 dello statuto I.N.F.A.P., che da facoltà di nominare i il Presidente Regionale I.N.F.A.P., con votazione unanime,

DELIBERA

La nomina a **Presidente Regionale - Legale Rappresentante I.N.F.A.P. per la regione Campania**, il sig. Rosario Pinto, nato il 19/01/1981 a Torre del Greco, cod.fisc. PNT RSR 81A 19L 259F. Lo stesso, in ottemperanza all'articolo 14 dello statuto vigente I.N.F.A.P., ha la rappresentanza legale dell'Ente a livello regionale; rappresenta in giudizio l'Ente a livello regionale; convoca e presiede il Consiglio regionale e la Presidenza regionale; è responsabile delle diffusioni dei comunicati stampa; cura i rapporti con gli Enti; nomina propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali l'Ente regionale è chiamato a designare rappresentanti; provvede alle assunzioni del personale dipendente; cura i rapporti con le Banche, accende C\C e qualsiasi altra operazione nell'interesse dell'Ente regionale; cura l'informazione delle azioni attivate e dei risultati ottenuti e promuove le iniziative a livello regionale, previa autorizzazione espressa da parte della Presidenza Nazionale, e a tal proposito, si impegna ad inviare all'Organo Nazionale entro trenta giorni antecedenti la scadenza di bandi, il progetto che si vuole attuare al fine di ottenere la debita autorizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Nazionale
Ilenia Rosa Nesci

Il Segretario verbalizzante
Vincenzo Demasi